

OSSERVAZIONI DI

CONFINDUSTRIA DIGITALE

SU

DISEGNO DI LEGGE N. 2526

RECANTE

**MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA
NELL'ECONOMIA DIGITALE**

PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE

VI FINANZE E TESORO

E

X INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ELIO CATANIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

24 MAGGIO 2017

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Considerazioni generali.....	3
3. Il disegno di legge n. 2526 (c.d. Mucchetti).....	4
4. Conclusioni	6

1. Premessa

Confindustria Digitale è la Federazione di rappresentanza industriale, nata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia digitale, a beneficio della concorrenza e dell'innovazione del Paese.

Sono associate in Confindustria Digitale: Assotelecomunicazioni-Asstel, l'associazione della filiera delle imprese di telecomunicazioni, Assinform che rappresenta le imprese dell'Information Technology, Anitec che rappresenta le imprese produttrici di tecnologie Ict e Consumer Electronics, Aiip che rappresenta gli Internet Provider, Assocontact che rappresenta le imprese di Contact e Call Center, Asso.IT che rappresenta le imprese operanti nel Document Management & Printing.

2. Considerazioni generali

Il tema fiscale è all'attenzione degli organismi internazionali: l'OCSE ha concluso lo scorso anno il progetto c.d BEPS (Base erosion – profit shifting) e a livello europeo i lavori avviati nel novembre 2014 dal c.d. *high level working group* hanno come obiettivo l'emanazione di un pacchetto legislativo che includa regole comuni sulla tassazione. In particolare, è allo studio una 1) proposta di direttiva in tema di elusione fiscale (il cui accordo sul testo è stato raggiunto nel luglio 2016), 2) una raccomandazione sui trattati fiscali volta ad evitare una scelta opportunistica delle sedi in cui sottoporre i proventi a tassazione, 3) la revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (finalizzata ad assicurare reportistica country-by-country tra gli Stati Membri) e 4) una comunicazione sulla strategia esterna per l'individuazione delle misure necessarie a garantire l'applicazione degli standard comunitari, tenuto conto delle singole peculiarità di ciascun Stato Membro (accordo sul testo raggiunto in sede Ecofin ad inizio 2017).

Da diversi anni l'OCSE sottolinea che l'economia digitale stia diventando essa stessa la c.d. "intera economia". La diffusione delle tecnologie ha cambiato il modo di intendere l'impresa, sempre più mobile, interconnessa e globalizzata, caratterizzata dall'impiego

massiccio di beni immateriali e da una nuova forma di ricchezza, ossia le informazioni ed i dati che si possono raccogliere attraverso *internet*.

Con la convergenza e la digitalizzazione si modificano vecchie catene del valore, per crearne di nuove, a valore aggiunto maggiore, attraverso un miglioramento del rapporto tra benefici (intesi come efficacia nella soddisfazione dei bisogni del cittadino, del consumatore, delle collettività) e costi.

In questo quadro di riferimento, i Governi possono esercitare un ruolo chiave facilitando la creazione di un ambiente in cui si possa sviluppare la spinta all'investimento ed alla assunzione del rischio da parte delle imprese, con la conseguente implicazione di favorire gli investimenti e gli incrementi dei livelli occupazionali; la leva fiscale e regolamentare, infatti, può determinare un effetto propulsivo ovvero inibente del contesto economico, ma a condizione che tale leva sia ben bilanciata e non crei sperequazioni tra diversi settori di attività.

Confindustria Digitale ritiene che un'auspicabile soluzione a questo dibattito non possa che passare attraverso una più attenta revisione dei modelli organizzativi e funzionali con cui un Gruppo Multinazionale opera all'interno del mercato globale; peraltro tale approccio dovrebbe chiaramente basarsi su un'attenta riflessione in merito all'intera "catena del valore" generata all'interno di un modello di business e dei relativi rischi sostenuti.

In tale contesto, Confindustria Digitale intende dare il suo contributo, offrendo la sua competenza e la sua conoscenza dello specifico settore e del peculiare modello di *business* per trovare soluzioni ispirate a criteri di equità della tassazione.

3. Il disegno di legge n. 2526 (c.d. Mucchetti)

Le misure del disegno di legge in discussione (d'ora in avanti anche "DDL" e "Proposta") ambiscono ad assicurare la tassazione in Italia dei proventi realizzati dagli operatori economici non residenti nel Paese con le vendite di beni e servizi immateriali sul mercato nazionale.

La strategia dovrebbe essere realizzata attraverso il coinvolgimento di operatori finanziari residenti che intervengono nell'esecuzione dei pagamenti relativi alle transazioni avvenute sul Digital Market. A questi soggetti sono assegnati precisi compiti di segnalazione

all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate.

La Proposta intende introdurre modifiche alla definizione domestica di stabile organizzazione, in deroga al concetto convenzionalmente accettato a livello Ocse¹. Ciò introducendo il concetto di stabile organizzazione occulta, facente capo ad una società controllante non residente, qualora in un dato arco di tempo vengano superati parametri ritenuti significativi della presenza/attività dell’operatore sul mercato nazionale.

Al verificarsi di tali requisiti l’Agenzia delle Entrate invita il soggetto non residente a istituire una stabile organizzazione². In caso di mancata regolarizzazione³ nel breve termine concesso dall’Amministrazione Finanziaria⁴, all’Amministrazione sarebbe attribuito il potere di tassare il soggetto economico applicando una ritenuta alla fonte, calcolata flat su base presuntiva⁵, sui corrispettivi riconosciuti dai clienti italiani e pagati mediante intermediari finanziari residenti.

- Attraverso la proposta di introduzione di una nuova nozione di “stabile organizzazione”, il DDL cerca di risolvere problemi globali attraverso un’iniziativa unilaterale priva del necessario coordinamento con le posizioni degli altri Stati e/o le azioni avviate dall’OCSE per contrastare i fenomeni di delocalizzazione fiscale. Se l’obiettivo resta quindi ottenere la fine della concorrenza “sleale” tra giurisdizioni fiscali o settori di attività sarebbe più opportuno un maggior “coordinamento” internazionale delle politiche tributarie e regolamentari. Tale valutazione trova il proprio fondamento negli evidenti rischi di una doppia imposizione che potrebbero penalizzare l’intero mercato nazionale, a danno dello stesso mercato digitale italiano.
- Confindustria Digitale condivide la posizione dell’OCSE, che cerca di porre rimedio alle forme di c.d. *harmful tax planning*, elaborando a livello internazionale un nuovo criterio di

¹ Il DDL afferma che “indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi” nel territorio dello Stato, sussiste una stabile organizzazione “occulta” quando: (a) vengono svolte in Italia in via continuativa “attività digitali pienamente dematerializzate”; (b) l’impresa non residente manifesta una presenza significativa “sul circuito digitale”, attraverso la conclusione di più di 500 transazioni a semestre, che comportino ricavi per almeno un milione di euro – si ritiene in ciascun periodo d’imposta.

² Il soggetto non residente potrebbe comunque dimostrare che l’Agenzia è in errore oppure chiedere di avviare le trattative per discutere insieme all’Amministrazione finanziaria cosa tassare e come (c.d. *ruling internazionale*).

³ O in alternativa della manifestazione della volontà ad avviare il relativo procedimento.

⁴ Ovvero 30 giorni.

⁵ Esula dai dati contabili è applica un’aliquota del 26%.

collegamento (c.d. nexus) tra l'attività d'impresa digitale e gli Stati titolari ad imporre il prelievo fiscale. L'OCSE mette sul piatto varie alternative e sul versante delle imposte dirette Confindustria Digitale è favorevole al ripensamento del concetto di stabile organizzazione ed alla sua sostituzione con quello di "presenza significativa", purché si rifletta approfonditamente sulle condizioni che possano dare luogo a tale "presenza significativa".

- L'idea di riformare la fiscalità prendendo di mira un particolare settore (i.e. le "attività digitali"), per non dire particolari aziende è problematica; auspichiamo un confronto tra Legislatore, Governo e imprese del settore per comprendere il modello di business e declinare con chiarezza quali possano essere le attività "significative" all'interno di tale modello. Non si può quindi trascurare l'indeterminatezza della nozione di "attività digitale pienamente dematerializzata", così come di "presenza sul circuito digitale". La circostanza che la definizione sia demandata a un provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate potrebbe complicare il quadro, perché la Costituzione (art. 23) delega la sola Legge la definizione i presupposti di applicazione di un'imposta.

4. Conclusioni

Una nuova tax policy per la Digital economy andrebbe affrontata in un'ottica di collaborazione e condivisione tra Governo, Legislatore ed imprese, finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'ecosistema e più in generale del quadro economico di riferimento. In questo senso, qualsiasi ripensamento dei concetti chiave della tassazione dell'economia digitale necessita di attenta valutazione degli obiettivi e delle strategie concordati a livello internazionale, nonché dei principi affermati dall'OCSE fin dalla fine degli anni '90, ovvero i principi di neutralità, efficienza, certezza e semplicità, effettività ed equità e flessibilità della normativa fiscale.

Si intravede l'obiettivo di condivisione a livello internazionale di un'iniziativa convergente ed armonizzata; a Giugno 2017 verrà firmato il cd. "Multilateral Instrument" che fornirà ai Governi uno strumento per aggiornare sistematicamente (ed in un solo colpo) le principali Convenzioni bilaterali sottoscritte per evitare fenomeni di doppia imposizione. Nel recente G7 di Bari, i Ministri delle Finanze hanno concordato di prevedere, in ambito OCSE, una misura concreta per rispondere alla sfida della cd. "fiscalità digitale" nella prima parte del 2018.

Sul versante interno, Confindustria Digitale è tendenzialmente contraria all'adozione di misure unilaterali, come nel caso del DDL in esame, anche perché rischierebbero di avere effetti negativi sulle aziende italiane che operano digitalmente sui mercati internazionali: infatti nel caso in cui una norma simile venisse implementata in altri ordinamenti il rischio di doppia tassazione per il contribuente italiano sarebbe inevitabile, determinandone un onere rilevante con impatto immediato sulla sua capacità di competere.

Inoltre la definizione di “stabile organizzazione occulta” basata su un numero di transazioni digitali, al di sopra di determinati importi, genera perplessità con riguardo alle caratteristiche che ne determinano la qualificazione.

Infine quanto al ruolo previsto per gli operatori finanziari, si ritiene che esso determinerebbe oneri significativi ed impropri a carico di imprese italiane che operano in mercati globalizzati.